

## GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA

Delib. n. 774 - 22.12.2015

OGGETTO: Direttore Generale. Settore Coordinamento Partecipate. Partecipazione detenuta dal Comune di Brescia in Autostrade Lombarde S.p.A.. Esercizio del diritto di recesso.

La Giunta Comunale

Premesso:

- che il Comune di Brescia detiene n. 950.000 azioni del valore nominale di 1 euro ciascuna, pari allo 0,203% del capitale sociale della Società Autostrade Lombarde S.p.A.;
- che con deliberazione n. 37 del 27.3.2015 il Consiglio comunale ha approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune di Brescia ai sensi dell'art. 1, commi 611 e ss., della L. 190/2014, stabilendo, tra l'altro, la dismissione della partecipazione detenuta in Autostrade Lombarde S.p.A., risultando espletato il ruolo di promozione della costruzione del raccordo autostradale Brescia - Bergamo - Milano, ora realizzato ed operativo, e quindi definendo la partecipazione nella società non strettamente indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali comunali;
- che il citato comma 611 dell'art. 1 della L. 190/2014 prescrive, altresì, che le Pubbliche Amministrazioni conseguano una riduzione delle partecipazioni azionarie da esse possedute entro il 31 dicembre 2015;

Preso atto:

- che con propria deliberazione n. 488 del 29.9.2015 approvava i criteri da seguire nella procedura di cessione della citata partecipazione detenuta dal Comune in Autostrade Lombarde S.p.A.;
- che con determinazione dirigenziale n.2244 del 30.9.2015 si è dato avvio al pubblico incanto, approvando bando e atti di gara;
- che con verbale in data 6 novembre 2015 e successiva determinazione dirigenziale n. 2570 del 9.11.2015 la

procedura di gara citata è stata dichiarata deserta non essendo pervenuta, alla data di scadenza prevista dall'avviso, alcuna offerta;

Rilevato che in considerazione del risultato infruttuoso della procedura di liquidazione attivata può essere richiesta la cessazione del rapporto di partecipazione e la liquidazione della quota detenuta dal Comune in Autostrade Lombarde S.p.A., risultando nella fattispecie applicabili l'art. 3 c. 29 della Legge 24.12.2007 n. 244 e l'art. 1 c. 569 della legge 27.12.2013 n. 147 come ben specificato nella recente sentenza Tar Lombardia Brescia sez. I 13.10.2015 n. 1305 che, tra l'altro, afferma: *"...Una volta che l'ente pubblico, esercitando la propria discrezionalità, abbia qualificato come non più strategica la presenza nel capitale di società affidatarie di pubblici servizi, si verifica una situazione equivalente al divieto di conservare partecipazioni azionarie estranee alle finalità istituzionali. Di qui l'applicabilità dell'art. 3 c. 29 della Legge 244/2007 il cui intervallo temporale è peraltro scaduto ma è poi stato riaperto dall'art. 1 c. 569 della legge 147/2013.."*;

Rilevato, altresì, che la normativa citata prevede, entro 12 mesi, la liquidazione in denaro del valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile;

Ritenuto conseguentemente di esercitare, con riferimento alla partecipazione detenuta in Autostrade Lombarde S.p.A., il diritto di recesso nei termini di cui alle normative citate;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 18.12.2015 dal Responsabile del Settore Coordinamento Partecipate e dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a'sensi dell'art. 134 c. 4 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 per un più celere prosieguo degli atti conseguenti;

Con i voti favorevoli di tutti i presenti;

d e l i b e r a

- a) di esercitare, con riferimento alla partecipazione detenuta in Autostrade Lombarde SpA e per le motivazioni in premessa indicate, il diritto di recesso ai sensi dell'art. 1 c. 569 della legge 27.12.2013 n. 147 e dell'art. 3 c. 29 della Legge 24.12.2007 n. 244, chiedendo la liquidazione in denaro del valore della quota in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c.2, del Codice Civile;
- b) di dichiarare, con voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
- c) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria Generale.

mf\*